

Dott. Paolo VERNERO
Commercialista
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Docente a contratto presso
Università di Torino

Dott. Livio MANAVELLA
Commercialista
Revisore Legale
Consulente del Giudice

Dott.ssa Laura CAREGGIO
Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Benedetta PARENA
Commercialista
Revisore Legale

Avv. Maria Francesca ARTUSI
Avvocato penalista

Dott.ssa Silvia BARBERA
Commercialista
Revisore Legale

DIRECTOR

Rag. Emilia BERTINETTI
Consulente Tributario

OF COUNSEL

Dott. Federico CATTAROSI
Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Marta REVELLO
Commercialista
Revisore Legale

Avv. Raffaele BATTAGLINI
Avvocato diritto societario

Avv. Emanuela DE SABATO
Avvocato diritto societario

Dott. Renato GIORCELLI



Torino lì, 15/04/2022

Egregi Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 2/2022

Gentili clienti,

trasmettiamo la circolare n. 2/2022 dedicata alle ultime novità in materia fiscale.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Vernero & Partners Tax – Legal STP Srl

Data Logos & Partners Srl

RUBRICA DELLA CIRCOLARE N. 2/2022

PRINCIPALI NOVITA'	3
DECRETO UCRAINA - DL 21.3.2022 N. 21	3
CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2022	5
SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2022	6
ESTENSIONE AI BILANCI 2021 E 2022 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI.....	8
PROROGA DELLA DISCIPLINA SULLE PERDITE D'ESERCIZIO.....	9
RINUNCIA AGLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA.....	11
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - PROROGA DELLE RATE.....	12
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE RELATIVE AL 2021 - PROROGA	13
CREDITI DI IMPOSTA - AGEVOLAZIONI	13
SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO PER BENI IMMATERIALI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE.....	13
CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI ALLE OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA PER LE DETRAZIONI EDILIZIE.....	14
CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE PER I PRIMI TRE MESI DEL 2022.....	16
IPER-AMMORTAMENTI - INTERCONNESSIONE "TARDIVA" O PERIZIA "TARDIVA"	17

PRINCIPALI NOVITA'

DECRETO UCRAINA - DL 21.3.2022 N. 21

Mediante il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla *G.U.* 21.3.2022 n. 67, sono state emanate, tra l'altro, misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto "Ucraina").

Fra le principali novità si segnala:

- per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore;
- per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, è stato introdotto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;
- il riconoscimento alle imprese turistico-ricettive di un credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021, di cui all'art. 1 co. 738 - 783 della L. 160/2019, a condizione che gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano accatastati in D/2, che negli stessi venga gestita la relativa attività ricettiva dal gestore che è anche il proprietario e che l'attività abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019;
- un credito d'imposta per le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle energivore), pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della

componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022;

- un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022;
- l'incremento della misura dei crediti d'imposta per il secondo trimestre 2022 per le imprese energivore (dal 20% al 25%) e a forte consumo di gas (dal 15% al 20%);
- la previsione, per i crediti d'imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo sia al secondo trimestre 2022) e gasivore, del limite di utilizzabilità in compensazione entro il 31.12.2022, e della facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. "bonus edilizi";
- la possibilità di rinegoziare e ristrutturare i mutui agrari in essere al 22.3.2022, prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni e con possibilità di accedere alla garanzia gratuita prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- una garanzia rilasciata da SACE, fino al 90% dell'importo del finanziamento, per i finanziamenti a favore di imprese energivore di interesse strategico nazionale e per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica;
- si riconosce ai datori di lavoro che non possono più beneficiare della CIGO per esaurimento dei limiti di durata, un ulteriore trattamento per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31.12.2022, mentre per determinate categorie di datori di lavoro (agenzie e tour operator, stabilimenti termali, ecc.) rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e FIS si riconoscono ulteriori trattamenti per un massimo di 8 settimane fino al 31.12.2022. Inoltre, dal 22.3.2022 al

31.5.2022, determinate categorie di datori di lavoro (appartenenti ai settori della siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria) sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale;

- si estende l'esonero ex art. 1 co. 119 della L. 234/2021 anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in crisi nei 6 mesi precedenti e ai lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle suddette imprese.

**CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE PER IL 2022**

L'INPS, con la circ. 8.2.2022 n. 22, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2022 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2021 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.

Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l'aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

Dal 2022 aumenta anche l'aliquota aggiuntiva per i commercianti destinata al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.

Aliquote contributive artigiani

Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2022 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 22,80% (prima 22,35%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente l'importo di 48.279,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.379,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

- al 25%;

- ovvero al 23,80%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Aliquote contributive commercianti

Per i commercianti, è dovuta l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, che dall'1.1.2022 è stata incrementata dallo 0,09% allo 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). L'aliquota contributiva per il 2022 è quindi pari al 24,48%.

Tale aliquota è ridotta al 23,28% (prima 22,44%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente l'importo di 48.279,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.379,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

- al 25,48%;
- ovvero al 24,28%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

***SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L.
335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2022***

Con la circ. 11.2.2022 n. 25, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2022 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Aliquote per i collaboratori e soggetti assimilati

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.

A tale valore vanno sommate:

- l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- l'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall'1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all'1,31% rispetto al precedente 0,51%.

Pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2022 sono pari al:

- 35,03% (prima 34,23%), in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% (come in precedenza), in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Con il comunicato stampa 14.2.2022, l'INPS ha chiarito che:

- i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022 potevano essere inviati applicando l'aliquota del 34,23% vigente fino al 31.12.2021; tali denunce saranno modificate dall'INPS in fase di elaborazione;
- la differenza di contribuzione derivante dall'applicazione dell'aliquota del 34,23% rispetto all'aliquota del 35,03%, potrà essere versata entro l'11.5.2022 (tre mesi dalla pubblicazione della suddetta circ. 11.2.2022 n. 25), senza oneri aggiuntivi.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2022 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

Aliquote per i professionisti

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non pensionati né assicurati presso altre forme

pensionistiche obbligatorie, nel 2022 si applica invece l'aumento dell'aliquota dallo 0,26% allo 0,51% (art. 1 co. 398 della L. 178/2020) prevista per finanziare l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell'aliquota per il 2022 risulta quindi pari al 26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% ISCRO).

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2022 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

ESTENSIONE AI BILANCI 2021 E 2022 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L'art. 5-bis del DL 4/2022 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022, senza alcuna limitazione.

A fronte della sospensione, sono previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Ambito di applicazione

La proroga segue a quelle previste (per i soli bilanci 2021):

- dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento;
- dal DL 228/2021 convertito (c.d. "Milleproroghe").

Il DL 4/2022 convertito, analogamente al DL 228/2021, non pone alcuna limitazione in ordine all'ambito di applicazione della proroga.

Pertanto, l'estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.

La sospensione sembra, quindi, possibile, nei bilanci 2021 e 2022, sia per i soggetti che se ne sono avvalsi in precedenza, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune, sia per i soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.

PROROGA DELLA DISCIPLINA SULLE PERDITE D'ESERCIZIO

L'art. 6 del D.L. 23/2020 ("Decreto Liquidità") ha introdotto la facoltà di deroga, per il periodo dal 09/04/2020 al 31/12/2020, dell'applicazione dei seguenti articoli del Codice Civile relativi alle perdite d'esercizio:

- 2446, commi 2 e 3 sulla riduzione del capitale per perdite;
- 2447 in merito alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;
- 2482-bis, commi 4, 5 e 6 sulla riduzione del capitale per perdite nelle S.r.l.;
- 2482-ter relativamente alla riduzione del capitale al di sotto del limite legale nelle S.r.l..

Successivamente, la “Legge di bilancio 2021” ha sostituito integralmente i contenuti dell’articolo suddetto, stabilendo che per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020:

- non si applicano gli artt.
 - 2446 commi 2 e 3,
 - 2447,
 - 2482-bis commi 4, 5 e 6;
 - 2482-ter visti in precedenza, ed inoltre
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Viene prevista, nei fatti, la possibilità di posticipare al quinto esercizio successivo le perdite d’esercizio relative all’anno 2020 così da prevedere una non obbligatorietà nel ripianamento delle perdite suddette.

Con la conversione in Legge del “Decreto Milleproroghe” viene prevista la possibilità di applicare il regime di sterilizzazione delle perdite relativo alle società di capitali anche per quelle generatesi nel corso dell’annualità 2021 – estendendo dunque le previsioni del D.L. 23/2020.

Pertanto, l’assemblea dei soci eventualmente convocata dall’organo amministrativo, alternativamente all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello di maturazione della perdita 2021.

Le perdite sospese rilevate nell’esercizio 2021 – come anche quelle già sospese per l’anno 2020 – dovranno essere:

- separatamente indicate all’interno del patrimonio netto;
- adeguatamente rilevate nella Nota integrativa.

Tale distinta rilevazione risulta fondamentale al fine di distinguere le perdite sospese rispetto a quelle maturate precedentemente/successivamente agli esercizi 2020 e 2021.

***RINUNCIA AGLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI
D'IMPRESA***

Con l'art. 3 co. 3-bis del DL 4/2022 convertito, è stata prevista la possibilità di revocare anche civilisticamente gli effetti della rivalutazione dei beni d'impresa operata nel bilancio 2020 ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3% (art. 1 co. 624-bis della L. 234/2021).

Tale opzione si affianca alle tre già introdotte dalla L. 234/2021:

- deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell'avviamento in misura non superiore ad un cinquantesimo per ciascun periodo d'imposta;
- mantenimento del periodo di ammortamento fiscale dei marchi e dell'avviamento in 18 anni, dietro il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva (a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione);
- revoca, anche parziale, degli effetti fiscali della rivalutazione operata ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020, con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione dell'imposta sostitutiva del 3% pagata.

Ambito soggettivo

La revoca civilistica della rivalutazione si rivolge ai soggetti che decidono di rinunciare anche agli effetti fiscali dell'operazione. In pratica, è possibile, alternativamente:

- rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione, mantenendo però nel bilancio i maggiori valori dei beni;

- rinunciare anche agli effetti civilistici della rivalutazione, eliminando dal bilancio sia i maggiori valori dei beni, sia la riserva costituita in contropartita nel passivo.

Ambito oggettivo

Il punto è dubbio. Non risulta, infatti, chiaro se la rinuncia agli effetti della rivalutazione riguardi solo i marchi e l'avviamento, ovvero anche gli altri beni (es. immobili, impianti, ecc.) rivalutati ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - PROROGA DELLE RATE

Per effetto dell'art. 10-quinquies del DL 4/2022 convertito, le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione per dazi doganali e IVA all'importazione) e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, possono essere pagate entro:

- il 30.4.2022, se scadute nel 2020;
- il 31.7.2022, se scadute nel 2021;
- il 30.11.2022, se scadute o in scadenza nel 2022.

Prima, erano state posticipate varie volte le rate scadute nel corso del 2020 e del 2021, che, in base all'ultima modifica, avrebbero dovuto essere pagate entro il 9.12.2021.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque giorni per il tardivo versamento.

**MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI
PRECOMPILATE RELATIVE AL 2021 - PROROGA**

L'art. 10-quater co. 2 del DL 4/2022 convertito prevede il differimento al 23.5.2022, in luogo dell'originario 30.4.2022, del termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate relative al periodo d'imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022).

La proroga è stata introdotta a seguito del suddetto differimento al 29.4.2022 del termine di invio della comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

CREDITI DI IMPOSTA - AGEVOLAZIONI

**SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO PER
BENI IMMATERIALI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Con il provv. 15.2.2022 n. 48243, l'Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni attuative della nuova super deduzione del 110% introdotta dall'art. 6 del DL 146/2021 in sostituzione del *Patent box*.

Possono beneficiare della nuova opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa che rivestono la qualifica di "investitore".

Ai fini dell'agevolazione rilevano:

- le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, come definite dal DM 26.5.2020 (relativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo);
- le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Spese agevolabili

Il provvedimento elenca anche le spese agevolabili a cui applicare la maggiorazione.

Le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo d'imposta in applicazione dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse.

Modalità di esercizio dell'opzione

L'opzione per la super deduzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce.

Tale opzione:

- ha durata quinquennale;
- è irrevocabile;
- è rinnovabile.

Documentazione

Il provvedimento definisce anche la documentazione idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel caso di recupero, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta.

Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia della maggiorazione.

***CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI ALLE OPZIONI DI
CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA PER LE
DETRAZIONI EDILIZIE***

Nell'art. 28 co. 1-bis del DL 4/2022 convertito è stata trasposta la disciplina dell'art. 1 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), in materia di cessione dei crediti d'imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul

corrispettivo o la cessione del credito di cui all'art. 121 del DL 34/2020, secondo la quale:

- il beneficiario della detrazione e il fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo” possono cedere il credito d'imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione);
- successivamente, possono essere disposte due ulteriori cessioni, ma soltanto a cessionari che rientrino nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati”.

I “soggetti vigilati” che possono essere cessionari delle “cessioni successive alla prima” sono:

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del TUB;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.

Disciplina transitoria

I crediti d'imposta relativi ad opzioni comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate sino al 16.2.2022 (o al 6.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020), a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari.

Con la risposta del 17.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione della disposizione favorevole al contribuente, precisando, tra l'altro, che il credito può essere ceduto ancora una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” (ossia “vigilati”) qualora vi siano stati:

- prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022;
- cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022.

Divieto di cessione parziale dei crediti d’imposta

Sono vietate le cessioni parziali dei crediti d’imposta, anche successive alla prima, relative a comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE PER I PRIMI TRE MESI DEL 2022

L’art. 5 del DL 4/2022 convertito prevede l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022:

- non solo alle imprese del settore turistico (già previste dalla norma ante conversione);
- ma anche a favore delle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine.

In particolare, con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito d’imposta spetta:

- alle imprese del settore turistico, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi registrati negli anni precedenti;
- alle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, a condizione che abbiano ricavi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”).

Sia per le imprese turistiche che per i gestori di piscine, il credito spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Autorizzazione europea

L'efficacia della misura è espressamente condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.

Aiuti di Stato

Il credito d'imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).

L'art. 5 del DL 4/2022 convertito precisa che, a tal fine, gli "operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione».

Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito d'imposta per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dall'1.1.2022.

IPER-AMMORTAMENTI - INTERCONNESSIONE "TARDIVA" O PERIZIA "TARDIVA"

Con le risposte a interpello 3.2.2022 n. 62 e 71, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di iper-ammortamenti.

Interconnessione "tardiva"

Secondo quanto affermato nella risposta a interpello 3.2.2022 n. 71, il fatto che l'inter-connessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta.

La tardiva interconnessione deve infatti dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

Perizia "tardiva"

Con la risposta a interpello 3.2.2022 n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'iper-ammortamento può essere utilizzato dal momento in cui viene acquisita la perizia, anche se ciò avviene "tardivamente", fermo restando che l'individuazione della disciplina agevolativa applicabile è legata al momento di effettuazione dell'investimento.

La presente circolare è redatta a solo scopo informativo per i clienti di Vernerio & Partners Tax – Legal STP Srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; ne è pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Vernerio & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.